DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

Art. 8

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parita' di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parita' di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro localita' di insediamento o della loro sfera di operativita' territoriale.

Versione in vigore dal 29 marzo 1986, non più in vigore dal 1 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
Estremi	Legge 1 marzo 1986, n. 64
Titolo	I — Obiettivi ed organizzazione del nuovo intervento straordinario nel mezzogiorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-organica-dell-intervento-straordinario-nel-mezzogiorno/art-8-provvedimento-abrogato-dal-d-l-22-giugno-2012-n-83-convertito-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it